

LA VEU DEL REGNE
600 anys de la Generalitat Valenciana

VOLUM IV
PACTISME, PENSAMENT POLÍTIC
I DOCTRINA JURÍDICA

Antoni Furió i Juan Vicente García Marsilla (eds.)

VNIVERSITAT  VALÈNCIA

Amb el finançament de



Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional.

© Dels textos: els autors, 2023

© D'aquesta edició: Universitat de València i Generalitat Valenciana, 2023

Il·lustració de la coberta: La justicia (Salón Novo), Mateo Gamón, 2018

© Generalitat Valenciana

Correcció: Xavier Llopis

Maquetació: Addenda

Disseny de coberta: Quinto A Estudio Gráfico

ISBN (OC): 978-84-9134-596-1

ISBN (Vol. IV): 978-84-1118-475-5 (paper)

ISBN (Vol. IV): 978-84-1118-476-2 (ePub)

ISBN (Vol. IV): 978-84-1118-477-9 (PDF)

Edició digital

Il pensiero politico nella Napoli aragonese

GUIDO CAPPELLI

In una missiva pubblica indirizzata al prestigioso generale aragonese Alfonso D'Avalos, Antonio Panormita –umanista di punta dell'*entourage* aragonese– indicava, a nome di Ferrante d'Aragona, le linee rosse che, a giudizio del re, non dovevano essere oltrepassate in caso di repressione.

Tu quidem victoriam nobis significas et adversariorum prope innumerabilium mortes. Ego sane non tantum ex victoria gavisus sum, quantum internitione ista commotus. Gladium enim non ad perniciem civium sed ad conservationem stringere consuevimus [...] nec gloriam nobis crudelitate acquirendam, sed humanitate et clementia [...] Postremo si id nescis, ita accipe: malle nos nunquam vincere quam victoria fede et crudeliter adipisci.¹

Tu ci annunci la vittoria e la morte di un numero enorme di avversari. Ma io, in verità, non godo tanto della vittoria, quanto mi sento colpito da questo massacro. Siamo soliti, infatti, impugnare la spada non per il pericolo dei cittadini, ma per la loro difesa [...] né dobbiamo ottenere la gloria con la crudeltà, ma con l'humanitas e la clementia [...] Insomma, se non lo sai, ascolta: noi preferiamo non vincere mai piuttosto che ottenere la vittoria in modo indegno e crudele.

L'epistola –risalente al 1459, durante la guerra di successione che vedeva scontrarsi l'erede di Alfonso il Magnanimo col pretendente angioino, Giovanni d'Angiò, sostenuto da una parte non scarsa della feudalità e da diversi centri urbani– si riferisce alla strage di contadini perpetrata dal generale regio in rappresaglia per la rivolta di questi ultimi. La condanna è (almeno sul piano retorico-ideologico) solenne, netta, senza appello: al prezzo della sconfitta stessa: «malle nos nunquam vincere».

1. Ferrante d'Aragona ad Alfonso d'Avalos, 10 giugno 1459 (Parigi, Bibliothèque Nationale, Fond Italien 1588, f. 244); il testo fu inviato in copia alla cancelleria sforzesca a Milano; cfr. *Dispacci sforzeschi da Napoli*, II: 4 luglio 1458-30 dicembre 1459, ed. F. Senatore, Salerno, Carlone, 2004.

Il testo è rilevante non solo per l'immagine idealizzata di un sovrano preoccupato di preservare l'*humanitas* anche in guerra. Anzi, nella circostanza, il D'Avalos aveva agito secondo una sua logica, militare e di polizia, tutt'altro che irrazionale, e infatti non solo non fu effettivamente punito, ma continuò a servire onorevolmente sotto la Corona.² La lettera è in realtà una testimonianza viva e stridente del rapporto problematico, di relativa discrasia tra gli orizzonti e il linguaggio politico, da una parte, e la realtà operativa, dall'altra. Realtà che, nel caso specifico, si dimostrò molto più cruenta e prosaica di quanto lasciassero intravedere i toni umanistici con tanta perizia dispiegati da Antonio Beccadelli, il Panormita. È un fatto che il discorso teorico non sempre e non del tutto coincide con la storia evenemenziale, e men che meno con l'azione quotidiana di governo. Si delinea, in altri termini, un campo di tensione, ben noto agli storici delle idee, tra realtà e dottrina, tra quello che vorremmo/dovremmo fare, e quello che riusciamo effettivamente a fare – «realtà effettuale», appunto, utilmente abordabile, ma mai completamente risolvibile, con gli strumenti della storia concettuale.³

Questa è, a mio giudizio, la più promettente prospettiva della ricerca a quest'altezza temporale del percorso critico e storiografico sulla parabola della dinastia aragonese a Napoli – superati i pregiudizi di ieri su una presunta natura «cortigiana» e retorica dell'esperienza intellettuale che si sviluppò alla corte di Napoli nella seconda metà del Quattrocento.

Per intendere il quadro concettuale nella sua pienezza è necessario dunque tenere ben presente lo sfondo storico/fattuale, e viceversa: certe scelte, certe strategie politiche si spiegano solo a partire dall'ideologia retrostante che le sostiene e le ispira. Ma, specularmente, non sempre la teoria o l'ideologia riescono a riflettersi compiutamente nella *gubernatio* della cosa pubblica.

Un luogo in cui le due dimensioni – diciamo, la teoria e la prassi – s'incrociano e interagiscono anche drammaticamente è l'idea di tirannide: cruciale, perché concretizza il *mal* governo, l'altra faccia del *bonum commune*. Ebbene, è un fatto che la tirannide *ex defectu tituli* caratterizza, in un modo o nell'altro, *pressoché tutte* le realtà proto-statali dell'Italia quattrocentesca: *principes* nuovi, a vario titolo e in diverso grado, e che, per logica conseguenza, si trovano nella necessità di

2. Cfr. F. Storti, *L'esercito napoletano nel Quattrocento*, Salerno, Carlone, 2007, p. 136 n. 43.

3. Su questo punto, si vedano almeno le documentate riflessioni di S. Chignola, «Storia dei concetti e storiografia del discorso politico», *Filosofia politica*, X, 1 (1997), pp. 99-122.

legittimarsi *ex parte exercitii* –con l’azione di governo.⁴ L’Italia del declino dei comuni e della crisi della legittimità tradizionale –l’Impero, la Chiesa– è uno straordinario laboratorio di sperimentazione politica: nel caso del Regno aragonese, un certo deficit di legittimità interna, acuito dalla lunga conquista militare, e la debolezza di fondamenti legali solidi e certi, favorivano un ripensamento degli equilibri di potere e delle basi del consenso.⁵

Ma se la tensione tra *facta* e pensiero non è eliminabile, è possibile tuttavia rilevare zone di convergenza, «critica» ma intensa, tra intellettuali –soprattutto, anche se non esclusivamente, la nuova avanguardia umanistica– e potere politico: una sinergia che nell’Italia aragonese si diede nelle forme più nitide ed efficaci. Anche se tante volte prive di conseguenze immediate sul piano pratico, le parole dell’umanesimo politico non erano in vano, anzi erano forse le uniche, a quel tempo, capaci di persuadere e penetrare nelle menti, orientare l’azione, aprire gli orizzonti. Lo facevano sulle ali di una dottrina innovativa e coerente, che propugnava un nuovo ordine sociale, appoggiato su nuove élites plebee o proto-borghesi, basato sul consenso e la coesione comunitaria (*amor*), e garantito, per un verso, dalle alte qualità del governante (le *virtutes*); e per l’altro, da un *popolo* vigile, attento e attivo.⁶

L’orizzonte storico-politico era, in buona sostanza, quello di un «generale riassetto istituzionale del regno»,⁷ con l’obiettivo immediato, e direi la condizione previa necessaria, di ridimensionare le prerogative politiche dell’aristocrazia, e con

4. Sul concetto di tirannide in età umanistica, mi permetto di rimandare a G. Cappelli, «La otra cara del poder. Virtud y legitimidad en el humanismo político», in *Tiranía: Aproximaciones a una figura del poder*, cur. G. Cappelli, A. Gómez Ramos, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 97-120 (nel complesso, il volume analizza le metamorfosi del concetto sul lungo periodo, fino alle ultime diramazioni biopolitiche).

5. Per la situazione italiana, basti qui R. Fubini, *Italia quattrocentesca: Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, FrancoAngeli, 1994; per Napoli –tra l’estesissima e qualificata bibliografia– G. D’Agostino, *Il Mezzogiorno aragonese*, in *Storia di Napoli*, Napoli, Società editrice della Storia di Napoli, IV, 1, 1980, pp. 233-313; E. Sakellariou, «Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power», *Mediterranean Historical Review*, 26, 1 (2011), pp. 31-50; F. Titone, «Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building», *Viator*, 44, 1 (2013), pp. 217-249; F. Storti, *«El buen marinero»: Psicología política e ideología monárquica al tempo di Ferdinando I d’Aragona re di Napoli*, Roma, Viella, 2014.

6. Una dottrina che ho cercato di ricostruire, a livello aragonese (ma largamente estrapolabile a un orizzonte italiano), in Maiestas. *Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese*, Roma, Carocci, 2016.

7. Storti, «*El buen marinero*» cit., p. 79.

una strategia a largo raggio tendente a ridurre *ad unum* i corpi sociali, in quali, in virtù della concezione della società politica come unico *corpus*, acquisivano tutti la condizione di *subiecti* –con pari dignità se ancora non con pari prerogative– abilitati nello spazio pubblico come soggetti politici. Erano i risultati che, sul piano teorico, aveva raggiunto Giovanni Pontano nel *De obedientia*,⁸ il vasto trattato che, sul filo dell’analisi di questo concetto cruciale e poco approfondito *ex professo*, avanzava una proposta politica di ampio respiro che chiamava in causa la società in tutte le sue strutture e articolazioni, descrivendo e delimitando pressoché tutte le forme di gerarchia sociale. Un testo che, partendo da uno stretto, organico legame con la temperie di fervore posteriore alla guerra di successione, si pone, in primissimo piano, tra i contributi etico-politici di maggior impegno teorico dell’intero Quattrocento italiano –a ulteriore riprova del nesso tra prassi e teoria. Un’analisi complessa e dettagliata, in cui l’umanista umbro-napoletano elaborava una sorta di nozione di cittadinanza nazionale, secondo una concezione socialmente perequativa che intende equiparare e unificare l’intero corpo politico nella nozione di *civis-subiectus*, e al tempo stesso fissare le condizioni per le quali –in accordo con la realtà storica– è accettabile un certo grado di preminenza dell’aristocrazia:

Subiectorum duo sunt genera: quorum unum qui simpliciter dicuntur subiecti; illorum alterum qui, regum liberalitate ac virtutis gratia, tum agros possident tum oppida urbesque sui iuris habent, pro quibus annua pendere tributa debeant et ad militiam cogantur. Quorum e numero sunt quos hodie tum ‘barones’ dicimus tum ‘comites’ aut ‘duces’.⁹

I sudditi si suddividono in due generi: quello di coloro che sic et simpliciter si dicono soggetti, l’altro di coloro che, per la liberalità dei re e per le proprie virtù, o possiedono terre o hanno rocche e città indipendenti: in cambio [di questi privilegi] essi sono tenuti a pagare un tributo annuo e a prestare servizio militare. Nel novero di costoro vi sono quelli che oggi chiamiamo ‘baroni’ o ‘conti’ o ‘duchi’.

Sono queste le posizioni ideologiche che ispireranno la politica aragonese nei confronti dell’aristocrazia feudale, ivi compreso l’aspetto aggressivo e repressivo. In termini dottrinali, non si trattava d’altro che di «prendere alla lettera», rendere

8. Su cui si veda *Maiestas*, cit., pp. 98-161.

9. *De obedientia*, per Mattiam Moravum, Napoli, 1490, IV, *de subiectorum obedientia*, [66v-67r].

politicamente operativo il celebre *incipit* del *Digesto*: «Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam»: una tensione alla piena sovranità, che prevede il ridimensionamento della nobiltà, il consolidamento della Corona come fonte normativa principale e *super partes*, nonché una netta separazione di Stato e Chiesa, secondo un'impostazione «laica», di netta separazione delle sfere temporale e spirituale, riflessa nitidamente nella massima pontaniana del *De obedientia*: «causam Dei non agimus» – 'su Dio, non abbiamo niente da dire!' (s'intende, «in questo contesto»).

L'obiettivo, più o meno dichiarato in modo esplicito, era di ricondurre alla Corona, cioè ai rappresentanti pubblici, tutte le leve decisionali, sia a livello istituzionale che nella sfera economica, facendo perno su una nascente classe di «borghesia» urbana delle professioni, della cultura e della burocrazia – l'abbiamo battezzata in più di un'occasione come *élite* plebea o «proto-borghese» –, che si identificasse con la dinastia non in quanto famiglia, ma nella sua funzione-rappresentazione di incarnazione di un'entità astratta, impersonale, un'entità dall'ormai nitida fisionomia statutale.

Il caso più emblematico, e storiograficamente produttivo, di coimplicazione di «dottrina» e «realtà» è, come si è visto, il trattato *De obedientia*: percorso dall'eco delle recenti drammatiche vicende, in particolare il suo IV libro (il più politico dei cinque) costituisce una sorta di risposta, sul piano dell'elaborazione teorica, alla sfida baronale che aveva dato luogo alla guerra di successione del 1459-65, all'indomani della quale, infatti, il Pontano intraprendeva la stesura dell'opera. Dopo aver esplicitamente ricordato il terribile *Bellum Neapolitanum* scatenato dal pretendente alla Corona Giovanni d'Angiò (1459-1465), egli evoca la sorte che, a suo giudizio, andrebbe riservata al barone che osasse ribellarsi:

Sed in omni perfidiae atque inobedientiae genere plurimum barones peccant, dum aut cum regis fortuna communicare sua nolunt aut ampliandorum finium gratia novis student rebus, sua parum sorte contenti. Ac de hac fidei atque obedientiae parte satis hic dictum sit; *plura apud iurisconsultos qui suas de iis tulere sententias*.¹⁰

Ma in ogni genere di slealtà e disobbedienza chi più pecca sono i baroni, dato che non vogliono mettere in comune la propria fortuna con quella del re o, scontenti della propria situazione, meditano trame eversive per ampliare i propri territori. E basti ciò su questo

10. *Ibidem* (corsivo nostro).

aspetto della lealtà e dell'obbedienza. Altre informazioni, presso i giureconsulti, che su questo hanno emesso le loro sentenze.

Con l'espressione pregnante *plura apud iurisconsultos*, il Pontano include esplicitamente l'apporto giuspubblicistico nella dottrina politica umanistica, fenomeno puntualmente riscontrabile nei testi. La base è nel quarantottesimo libro del *Digesto*, la celebre *Ad legem Iuliam maiestatis*, un passo che con ogni probabilità Ferrante d'Aragona, che aveva avuto per precettore il grande giurista Paride dal Pozzo, conosceva di prima mano,¹¹ e che sembra potersi applicare esattamente alla situazione evocata nel *De obedientia*:

48.4.1. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is [...] quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat [...] 48.4.3. Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesso [...] 48.4.10. Maiestatis crimine accusari potest, cuius ope consilio dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est [...] 48.4.11. Perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus.

Il crimine di lesa maestà è quello che si commette contro il popolo romano o la sua sicurezza. Ne è accusato [...] chi manda ambasciatori o lettere ai nemici del popolo romano o dia un segnale o lo faccia con dolo malo, per cui i nemici del popolo romano si giovino di tale consiglio contro la repubblica; chi chiami o istighi soldati per generare sedizione o tumulto contro la repubblica [...] La legge delle dodici tavole prescrive che chi chiama il nemico o consegna un cittadino al nemico, sia castigato con la pena capitale. Ma la Lex Iulia sulla lesa maestà prescrive che colui che leda la pubblica maestà sia messo sotto accusa, come chi fugge in guerra o lascia una fortezza o abbandona il campo [...] Può essere accusato di lesa maestà chi con l'opera, il consiglio o il dolo malo consegna una città al nemico [...] È reo di perduello chi è animato da sentimenti di ostilità verso la repubblica e verso il principe.

11. Cfr. E. Cortese, «Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento», in *Id., Scritti*, Spoleto, Cisam, 1999, p. 858 n. 41.

Ma nel diritto basso medievale la condizione di ribelle poteva attribuirsi al feudatario che usurpasse prerogative politiche. In tal caso, spettava al *superior* deporlo, secondo quanto afferma Bartolo da Sassoferrato nel *De tyranno (quaestio IX)*:

Si aliquis dux, marchio, comes vel baro, qui habet iustum titulum probatur tyrannus exercitio, quid debet facere superior? Respondeo: debet eum deponere, quoniam domini qui talia agunt populum detinent in servitute. Sed ad superiorem pertinet populum de servitute eripere [...] Item ad superiorem spectat tyrannos deponere.¹²

Se vi sono prove che un duca, un marchese, un conte o un barone che ha giusto titolo per governare, è un tiranno ex exercitio, che cosa deve fare il superiore? Rispondo: lo deve deporre, perché i signori che così si comportano tengono il popolo in schiavitù. Ma al superiore spetta strappare il popolo dalla schiavitù. Parimenti, al superiore spetta deporre i tiranni.

Questo meccanismo giuridico-politico permette dunque un margine significativo di azione al potere regio, in qualità di *superior*, capace di scatenare tutto l'apparato legale in vista dell'avocazione del potere a un'entità già statutale. E in effetti, più sotto, chiedendosi *An parendum sit decreto quod iniustum videatur* («se bisogna obbedire a un ordine che appare ingiusto»), Pontano afferma, sulla linea della giuspubblicistica corrente, che «tyrannorum sunt iniusta imperia»,¹³ ossia che il comando ingiusto è tirannico e dunque, *ipso facto* e circolarmente, non è legale (di qui che non vada obbedito). Del resto, lo stesso Bartolo aveva insistito: «in hoc crimine [rebellionis] cessat privilegium concessum eis qui habent dignitatem cum administratione»¹⁴ –il crimine di ribellione *annulla* cariche e privilegi. In termini pontaniani, questi sono i *subiecti* passibili di pena per alto tradimento (*perduellio*): a tenore del passo citato *supra*: «qui regum liberalitate ac virtutis gratia, etc.».¹⁵

12. In D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano: Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze, Sansoni, 1983, p. 202; cfr. Id., «Fidelitas habet duas habenas». Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII», in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 381-96, a p. 385.

13. *De obedientia*, cit., [f. 78r].

14. Nella Glossa *dignitatis* alla *Constitutio «Ad reprimendum»* dell'imperatore Enrico VII, in *Consilia, quaestiones et tractatus*, [Lione, Hector Penet & Nicolas Petit], 1535, f. 81v, d (*imperator Henricus* procedette persino contro membri di santa Chiesa).

15. *De obedientia*, cit., [f. 66v].

Nell'ambito del Regno e in epoca di Ferrante,¹⁶ è il giurista napoletano Paride dal Pozzo –con ogni probabilità, come si è detto, precettore del re– che nel *Tractatus de redintegratione feudorum* prescrive la pena per la *desertio officii*, la defezione dal dovere, che comporta il venir meno delle condizioni per la concessione del feudo: «perditur beneficium propter desertionem officii» («Il beneficio si perde per defezione dal dovere»),¹⁷ dal momento che il vassallo che si comporta in tal modo è «perfidus et periurus» e va privato della proprietà del feudo (*titulus XXVIII*). C'è dunque, nella fattispecie considerata dall'impostazione teorica del Pontano come mancanza di *fides* (*perfidus et periurus*), una direttiva legale di confisca ed esautoramento –come nel caso dei feudi tolti a Raimondo Orsini e figli, «propter [...] notoriam rebellionem, adherendo, favendo et adistendo Joanni duci Loteringie hosti nostro notorio et huius Regni publico invasori», per tornare (*devoluta*) allo Stato: «ad nos et nostram curiam [...] legitime et rationabiliter».¹⁸ Ai *barones*, alla nobiltà feudale –quando infrangono la *fides*, elemento portante del rapporto fiduciario che lega tutto intero il corpo sociale– è applicabile l'acervo giuridico sulla *rebellio*, da Bartolo a Dal Pozzo: sta nascendo il monopolio statale della violenza e della coercizione.

Anche se, per sua natura, in larga parte indipendente dalle forme istituzionali, il pensiero politico umanistico nella sua versione aragonese risente palpabilmente del quadro istituzionale monarchico e si costruisce a partire dalla dialettica, sovente conflittuale, tra potere centrale e poteri periferici, in particolare feudali.¹⁹ È infatti su impulso di tale dialettica che, sotto l'urgenza delle dinamiche storiche, si rese possibile, anzi necessaria, l'elaborazione di una teoria delle *virtutes* capace di legittimare la preminenza politica su basi morali prima ancora che giuridiche, *in luogo* o *a fianco* della tradizionale legittimazione di sangue. Abbiamo accennato alla rilevanza della *liberalitas* e della *fides*, ma la *virtus*, nelle sue varie articolazioni di origine ciceroniana (sulla scorta del *De officiis* e dei luoghi strategici di *De inventione* II, 53ss.), funziona come elemento necessario della legittimazione e genera *amor*, coesione sociale, fine ultimo della concezione politica umanistica. La *virtus*

16. Alcuni suggerimenti in tal senso, in C. Finzi, *Re baroni, popolo: La politica di Giovanni Pontano*, Rimini, Il Cerchio, 2004, pp. 72-74.

17. Paris de Puteo, *De redintegratione feudorum*, Norimberga, J. D. Tauberi, 1677, cap. XLVIII n. 6.

18. P. Mansi, *La rotta di Sarno*, «Samnium», XLVII (1974), pp. 12-72, alle pp. 55-56.

19. Cfr. in proposito F. Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico*, Roma, Isime, 2015; F. Delle Donne, G. Cappelli, *Nel regno delle lettere. Umanesimo e politica nel Mezzogiorno aragonese*, Roma, Carocci, 2021.

è fatta di *virtutes*: le quattro canoniche (*prudentia, iustitia, fortitudo, temperantia*), ma soprattutto altre due, che da queste derivano, e sono le più funzionali alla gestione e all'azione politica: la *clementia* –limitazione all'arbitrio indiscriminato del sovrano– e l'*aequitas* –l'elemento correttore del diritto che rende praticabile quello spazio di discrezionalità politica necessario al *princeps* e alla classe dirigente per agire nella realtà concreta. Il metro della *virtus*, del resto, vale, *anche legalmente*, per tutta la classe dirigente, sia *reges* che *magistratus*: come ribadisce tassativamente Dal Pozzo, «Reges, principes et magistratus non dicuntur reges et potestates ubi non bene administrant»: «se non amministrano bene, non sono magistrature». ²⁰

Sono le *virtutes*, e non le forme di governo, i capisaldi della teoria politica umanistica, di cui quella aragonese è probabilmente la versione più completa e raffinata, anche se, forse a causa della sua fisionomia, che poco si presta a mitografie repubblicane e *useful past*, ha dovuto attendere a lungo prima di vedersi proiettata sul grande scenario del pensiero etico e politico europeo. Ma lo smascheramento del mito storiografico repubblicano, di questo fantomatico umanesimo «civile», era già in un passo memorabile del *De obedientia*. Durante la dimostrazione della naturalità del governo di uno solo –uno dei punti di forza della sua teoria–, Pontano afferma che anche quando, «per errore o per necessità», una comunità si distacca dalla forma monarchica, in poco tempo, come se si trattasse di un movimento inevitabile proprio perché naturale, essa vi fa ritorno. In verità –aggiunge appoggiandosi su un suggerimento di Cicerone (*De legibus* III, 15-16)– qualunque realtà politica, anche quella apparentemente più «repubblicana», tende invariabilmente a concentrare il potere nelle mani di *unus princeps*: e in questo *princeps* c'è, tutta intera, la realtà politica delle presunte repubbliche popolari del suo tempo, da Firenze a Venezia, cui senza dubbio sta pensando l'umanista:

Adeo enim res nostrae naturam sequuntur, ut si quando aut vitio aut necessitate aliquam recessum sit ab ea, tamen haud multo post ad illam fiat reditus: nam ut puer horatianum illud didici: «naturam expelles furca tamen usque recurrit» [Hor., *Epist.* I, 10, 24]. Etenim in ipsis civitatibus quae a pluribus reguntur unus fere semper est aut e plebe aut e nobilitate princeps ad quem omnia referantur et cuius consilio agantur pleraque. Nam et Romani, pulsus ob superbiam et libidinem regibus, in asperis atque turbulentis rebus ad creandum dictatorem (id enim praesentissimum reme-

20. *De redintegratione feudorum*, cit., cap. CCLXXXI, n. 7 («Re, principi e magistrati non sono detti re e potestà se non amministrano bene»).

dium visum fuerat) confugiebant. Quid ipsae civitates, cum in pugnam exeunt, nonne unum sibi ducem constituunt penes quem sit imperii totius summa?²¹

Le cose umane seguono la natura a tal punto che se talvolta per un difetto o una necessità ci si discosta da essa, non passa molto tempo che vi si fa ritorno; infatti, come recita il detto oraziano che appresi da bambino, «scaccerai la natura col forcone; ma quella ritorna». E in realtà, anche nelle città governate da molti c'è sempre un princeps, plebeo o nobile, al quale tutto si riconduce e che decide sulla maggior parte delle questioni. E anche i Romani, scacciati i re a causa della loro superbia e sfrenatezza, nelle situazioni dure e turbolente si risolvevano a creare un dittatore —perché quella era apparsa loro la soluzione più efficace. E che dire delle città in guerra? Non si danno forse un condottiero unico che assomma tutto il potere?

Purtroppo la storia non progredì speditamente verso la costruzione di quello Stato che pure l'esperienza aragonese aveva immaginato e in certa misura prefigurato. Nel giro di qualche lustro, altre forze, endogene ed esogene, portarono la dinastia aragonese di Napoli all'estromissione dal potere, e il Regno nell'orbita della nascente potenza imperiale spagnola, cominciando un diverso e forse più tortuoso cammino nella lunga parabola della modernità politica. La dinastia e i suoi teorici navigarono insieme e fallirono insieme. Non è difficile scorgere questo destino comune nell'evoluzione del pensiero politico aragonese: dall'ottimismo delle prime prove, all'indomani della vittoria nella guerra di successione, in un clima di fiduciosa ricostruzione politica e morale, a un progressivo ripiego, sempre meno sicuro delle possibilità trasformatrici della politica (e della relativa teoria), con gli accenti ansiosi di Giuniano Maio e quelli amari e disillusi del Galateo. L'opera del Pontano è anche in questo senso emblematica: gli esordi del *De principe*, l'ampia e compiuta riflessione del *De obedientia* negli anni Settanta, trascolorano negli accenti perplessi e disincantati del *De prudentia* e del *De fortuna*, quando ormai, sul volgere del secolo, è svanito lo slancio costruttivo della fase di apogeo dell'esperienza aragonese e della carriera dell'umanista. E non è certo un caso che, con la caduta del Regno aragonese Trastámara, cessa quasi d'improvviso, per lunghi decenni, ogni speculazione politica di rilievo. I tempi del dominio imperiale spagnolo richiedevano altri strumenti, altre impostazioni che non la solare costruzione umanistica animata dalla fede in una *virtus* umana, che per un breve momento aveva promesso di cambiare il mondo.

21. Ed. cit., IV, [f. 63r-v].